

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1301 DEL 12/07/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONI CON I COMUNI DI BASSANO DEL GRAPPA, THIENE, MALO E TORREBELVICINO PER ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLE BANCHE DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE IVI RESIDENTE – ANNI 2024 - 2026: INTEGRAZIONE CON I COMUNI DI BREGANZE E MAROSTICA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1336/24

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che la gestione dell'Anagrafe unica regionale assistiti (AUR) comporta, a carico dell'Ufficio Anagrafe regionale, afferente alla Direzione Amministrativa Territoriale, attività di periodico aggiornamento delle variazioni anagrafiche. Tali attività consistono nello specifico nella sistemazione dei dati che presentano un disallineamento tra le informazioni anagrafiche della nostra Azienda e quelle aggiornate in tempo reale dei Comuni;

Precisato inoltre che l'Anagrafe regionale assistiti è strutturata per singolo assistito, mentre quelle disponibili presso i comuni anche per nucleo familiare anagrafico, fornendo dati utili ai fini di diverse operazioni di sportello amministrativo distrettuale;

Preso atto che, al fine di semplificare il flusso delle comunicazioni dei dati, alcune amministrazioni comunali hanno comunicato la loro disponibilità a consentire all'Azienda ULSS 7 Pedemontana di collegarsi direttamente alla base dati della loro anagrafe comunale con finalità di consultazione;

Dato atto che questa Azienda, nei precedenti anni, ha approvato le deliberazioni sotto indicate, sottoscrivendo apposite convenzioni, con i rispettivi comuni di:

- Bassano del Grappa – deliberazione del Direttore generale n. 540 del 22.04.2020,
- Malo – deliberazione del Direttore generale n. 1614 del 13.11.2019,
- Thiene – deliberazione del Direttore generale n. 857 del 12.06.2019,
- Torrelbalvicino – deliberazione del Direttore generale n. 1615 del 13.11.2019;

e che ciascuna delle suddette convenzioni prevede la possibilità di rinnovo esplicito, rispettivamente agli art. 8 (Comune di Bassano e Thiene) e agli art. 13 (Comune di Malo e Torrelbalvicino);

Rilevato che nel febbraio 2023 la Regione Veneto, analogamente alle altre Regioni d'Italia, ha dato avvio ad un processo di analisi con il MEF/MINSAN per l'implementazione dell'anagrafe nazionale assistiti (ANA) che verrà collegata con l'anagrafe popolazione residente (ANPR);

Dato atto che:

- in data 27/12/2023 è stata spedita, a firma del Direttore dei Servizi Socio Sanitari, richiesta di accesso alla consultazione telematica della banca dati informatizzata degli archivi anagrafici comunali, ai Comuni del territorio aventi sistemi informatici e gestionali compatibili con quelli aziendali (documenti agli atti);
- con deliberazione del Direttore Generale n.226 del 09/02/2024 è stato deciso di rinnovare le convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici proposte dai Comuni di Bassano del Grappa, Thiene, Malo e Torrelbalvicino con decorrenza dal 01/02/2024 al 31/12/2026, comuni che a tale data avevano dato la disponibilità, nelle more dell'implementazione dell'anagrafe nazionale assistiti (ANA);

Preso atto che i Comuni sotto riportati hanno successivamente dato la disponibilità alla sottoscrizione delle convenzioni in parola, come indicato nelle seguenti note, nelle more dell'attivazione del succitato collegamento:

- Breganze – prot. n. 20698 del 01/03/2024;
- Marostica – prot. n. 49677 del 30/05/2024;

Dato atto che il Direttore UOC Sistemi Informativi con mail del 16/05/2024 ha espresso parere favorevole ad integrare con i Comuni di Breganze e Marostica le convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici comunali;

Dato atto infine che con nota prot. 47090 del 22/05/2024 il Comune di Malo ha trasmesso un nuovo schema di convenzione per la fruibilità dei dati anagrafici, di durata quinquennale dalla

sottoscrizione, che sostituisce lo schema approvato con delibera del Direttore Generale n.226 del 09/02/2024.

Per quanto sopra il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto di:

- approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici proposte dai Comuni di Breganze e Marostica con decorrenza dalla sottoscrizione al 31/12/2026, allegate al presente provvedimento quali parti integranti, nelle more dell'implementazione dell'anagrafe nazionale assistiti (ANA);
- approvare il nuovo schema di convenzione per la fruibilità dei dati anagrafici proposto dal Comune di Malo, di durata quinquennale dalla sottoscrizione, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- dare atto che l'adesione alle convenzioni in oggetto non comporta spese a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici proposte dai Comuni di Breganze e Marostica con decorrenza dalla sottoscrizione al 31/12/2026, allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, nelle more dell'implementazione dell'anagrafe nazionale assistiti (ANA);
2. di approvare il nuovo schema di convenzione per la fruibilità dei dati anagrafici proposta dal Comune di Malo, di durata quinquennale dalla sottoscrizione, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
3. di dare atto che l'adesione alle convenzioni in oggetto, non comporta spese a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



SERVIZI DEMOGRAFICI

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI _____

TRA

il Comune di _____, di seguito per brevità denominato "Comune", codice fiscale
_____, rappresentato dal _____,

E

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, via dei Lotti n. 40, Bassano del Grappa C.F./P.I. 00913430245, di seguito
definita "Ente", rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza,

PREMESSO che con nota del __/__/__, acquisita al Protocollo del Comune al n. ____ del __/__/__,
l'Ente in intestazione produceva istanza per la consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe
della Popolazione Residente del Comune di _____, in quanto l'accesso alle informazioni
anagrafiche, esclusivamente sotto forma di interrogazione, consente di utilizzare i relativi dati per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, per quel che concerne le attività di accertamento d'ufficio di
stati, qualità e fatti e di controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, nel rispetto
comunque delle norme in materia anagrafica, di amministrazione digitale e di protezione dei dati;

VALUTATA la legittimità della suddetta richiesta, e dunque la liceità del trattamento dei dati che sarà svolto
dall'Ente, in ragione dei compiti di pubblico interesse/pubblica utilità o comunque giuridicamente rilevanti
di cui l'Ente è investito (specificare a seconda dell'Ente);

CONSIDERATO che il Comune dispone della tecnologia hardware e software per offrire la possibilità di
effettuare visure anagrafiche aggiornate in tempo reale, in coerenza con il principio della circolarità
anagrafica, al fine di dispensare l'Ente dall'onere di accedere direttamente agli uffici anagrafici comunali per
acquisire le informazioni e i dati anagrafici necessari, riducendo in tal modo sensibilmente i carichi di lavoro
del personale dei Servizi Demografici;

PRESO ATTO integralmente del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
06.10.2005, pubblicato in G.U. n. 248 del 24.10.2005, con il quale si fornivano prescrizioni a tutte le
Amministrazioni Comunali in ordine ai trattamenti di dati anagrafici;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. _____, con la quale è stato approvato lo schema della
presente Convenzione, incaricando, al contempo, il Dirigente _____ - quale responsabile di tutti gli
adempimenti connessi alla sottoscrizione e alla regolare esecuzione di ogni Convenzione;
- la legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e
ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 33 e 34;
- la legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 11 e 15;
- la legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2, comma 5;

- il D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 43;
- il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 50 e 62;
- il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR);
- il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs 101/2018;
- il vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;



29 febbraio 2024
COMUNE DI BREGANZE
Prot: 2024/0003483/GEN/

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di _____, al fine esclusivo di consentire all'Ente e, per esso, ai propri iscritti/utenti, nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti istituzionali, lo svolgimento delle attività di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti e di controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, in ossequio ai criteri di economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.

ART. 2 – Contenuti

2. Il Comune permette l'accesso telematico tramite la rete internet (portale https://_____) ad un servizio di consultazione anagrafica nel quale sono disponibili dati ed informazioni, sotto forma di visura.
Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio, di limitare o sospendere l'accesso alla consultazione telematica della banca dati anagrafica, qualora sopravvenute esigenze normative e/o gestionali rendano necessaria una revisione delle modalità e dei contenuti dell'accesso telematico.

ART. 3 – Titolarità della banca dati anagrafica

3. Il Comune mantiene la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni e dei dati memorizzati all'interno della banca dati anagrafica. Mantiene, altresì, la competenza esclusiva a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, anche rispetto ad eventuali variazioni della piattaforma gestionale attualmente in uso. Possiede, infine, la facoltà di modificare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.
Nell'ambito della presente Convenzione è esclusa in ogni caso per l'Ente la possibilità, avvalendosi di propri sistemi tecnologici, di apportare modifiche, di alterare le informazioni e i dati presenti nella banca dati anagrafica o di estrarre automaticamente e/o massivamente dati ed informazioni anagrafiche. L'Ente non può cedere a nessun titolo a terzi i dati e le informazioni che abbia a trattare in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 4 – Limitazioni di responsabilità

4. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati relativi alla banca dati anagrafica, nonché per i danni



derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

L'Ente si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite l'accesso telematico esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza nel trattamento dei dati, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando a riguardo il Comune da ogni responsabilità.



29 febbraio 2024 COMUNE DI BREGANZE

Prot: 2024/000483/GEN

ART. 5 – Oneri economici

5. Il servizio di consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente è fornito gratuitamente dal Comune.

Rimangono a carico dell'Ente e dei propri utenti, ai fini del collegamento con il portale telematico, i costi derivanti dalla realizzazione delle proprie infrastrutture tecnologiche, dalla connessione alla rete internet e dalle apparecchiature hardware.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'All. B, art. 16, del D.P.R. n. 642/1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 6 – Clausola di reciprocità

6. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente si impegna a:

- fornire al Comune, previa richiesta scritta e motivata, eventuali dati in possesso dello stesso Ente per ragioni connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per elaborazioni statistiche;
- non richiedere direttamente o per il tramite di terzi (società private, cittadini etc.) certificazioni di residenza e di stato di famiglia in formato cartaceo presso gli sportelli anagrafici della sede dei Servizi Demografici, contenenti i dati acquisibili per via telematica e di cui ai profili di consultazione attivi;
- non richiedere notizie anagrafiche di dati acquisibili per via telematica e di cui ai profili di consultazione attivi;
- non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai cittadini, che possano essere efficacemente assolti tramite la consultazione informatica della banca dati telematica.

L'eventuale e reiterata violazione degli impegni di cui al comma 1 comporterà l'immediata disabilitazione del servizio di consultazione, con conseguente cessazione degli effetti della presente Convenzione. L'accesso a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentita la consultazione attraverso la presente Convenzione potrà essere autorizzato dal Comune, previa motivata richiesta scritta da parte dell'Ente, con particolare riferimento alle specifiche finalità di pubblico interesse e alle competenze istituzionali, dichiarando, al contempo, la pertinenza e la necessità dei dati ulteriori richiesti.

ART. 7 – Livelli del servizio

7. Il servizio di consultazione telematica oggetto della presente Convenzione è disponibile sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, ad eccezione degli intervalli temporali dedicati all'aggiornamento della banca dati anagrafica.

In caso di interruzioni programmate per esigenze tecniche, il Comune informerà tempestivamente l'Ente, a mezzo posta elettronica certificata, in ordine ai tempi previsti di interruzione e di ripristino del servizio. Qualora il servizio di consultazione telematica risulti non funzionante, l'Ente può segnalarlo al Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo.comune](mailto:protocollo.comune@comune.breganze.it). Il Comune,





ART. 8- Durata della Convenzione

8. L'abilitazione al servizio di consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e ha durata triennale, con possibilità di rinnovo espresso per altri tre anni in caso di positivo accertamento circa il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Il Comune verificherà, con cadenza periodica annuale, la sussistenza delle finalità per le quali ha accordato l'accesso alla consultazione in via telematica dell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella presente Convenzione.

La presente convenzione è suscettibile di revisione in ragione di sopravvenienze normative, in particolar modo per quel che concerne la materia della protezione dei dati personali e dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.), e/o di esigenze di adeguamento dei contenuti tecnici in relazione all'evoluzione della tecnologia. L'Ente si impegna ad accettare le modifiche che si rendessero necessarie ai sensi del periodo precedente, da formalizzarsi con apposito atto nelle stesse forme della presente Convenzione.

L'Ente potrà recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza del termine, dando alla parte motivato preavviso, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento.

Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione trasmessa all'Ente, qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla presente Convenzione, si verifichino eventi e/o interventi normativi che motivino la cessazione dell'accesso telematico alla banca dati anagrafica o comunque sussistano ragioni di interesse pubblico al recesso.

ART. 9 - Nomina a Responsabile del Trattamento e protezione dei dati

9. In attuazione della presente Convenzione, l'Ente, per il tramite dei propri utenti/iscritti/associati, verrà a conoscenza e tratterà dati personali, definiti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale". Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 - premesso che l'art. 28 del citato Regolamento stabilisce che: "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato" (comma 1); "i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]" (comma 3) - il Comune, in qualità di titolare del trattamento, per tutta la durata della presente Convenzione, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali riferibili alla consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, nomina l'Ente, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati personali. La nomina si intende accettata con la sottoscrizione della presente Convenzione. Il Comune autorizza esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati e delle informazioni della banca



dati anagrafica finalizzate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, all'interno dei servizi e dei procedimenti allo stesso attribuiti, in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono consultabili.



29 febbraio 2024 COMUNE DI BREGANZE
Prot: 2024/0003483/GEN/

L'Ente viene nominato Responsabile in quanto ritenuto attualmente in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. L'Ente è tenuto, pertanto, a comunicare prontamente al Comune eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico in argomento.

L'Ente, in qualità di Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni di seguito elencate: a) curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, richiamando l'attenzione dei singoli utenti abilitati, incaricati al trattamento dei dati, sulle responsabilità associate all'uso illegittimo degli stessi dati, dal momento che ogni utente abilitato sarà sempre ritenuto personalmente responsabile di tutte le interrogazioni alla banca dati anagrafica avvenute con le proprie credenziali, con particolare riferimento al rispetto delle esigenze di correttezza, liceità, esattezza, completezza, pertinenza, necessità e non eccedenza del trattamento dei dati; b) assicurare adeguata formazione ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati (incaricati), al fine di renderli pienamente consapevoli dei rischi, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati più rilevante in rapporto alle attività svolte e delle conseguenti responsabilità; c) garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, riproduzioni, duplicazioni dei dati resi disponibili dai Comuni e che non creino autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato consentito l'accesso alla banca dati; d) in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Comune tutte le informazioni necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato, previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un tempestivo riscontro; e) adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi del trattamento dei dati in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679;

ART. 10 – Risoluzione delle controversie

10. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. In caso di mancato accordo per la soluzione della controversia, il foro competente è quello di Vicenza.

Il presente atto, letto e approvato, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per il Comune di _____
//

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza





CITTÀ DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Partita IVA. 00255650244

CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI MAROSTICA

TRA

Il Comune di Marostica, di seguito per brevità denominato "Comune", con sede a Marostica in via Tempesta n. 17, C.F. 82000830248, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Chiara Pornaro, domiciliata per la sua carica presso la sede comunale di Marostica, la quale dichiara di intervenire nella stipula di quest'atto nella sua qualità di responsabile Area 1^a - Affari generali, servizi e informativi e demografici in forza del Decreto del Sindaco n. 9 del 22/01/2024;

E

Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana, via dei Lotti n.40, Bassano del Grappa C.F./P.I. 00913430245 di seguito definito "Ente fruitore", rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza,

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 35 del 22/02/2024 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'accesso on line alla banca dati anagrafica del Comune di Marostica;

PREMESSO che con nota del 22/12/2023, acquisita al Protocollo del Comune al n. 32491 DEL 29/12/2023 l'Ente in intestazione produceva istanza per la consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Marostica in quanto l'accesso alle informazioni anagrafiche, esclusivamente sotto forma di interrogazione, consente di utilizzare i relativi dati per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, per quel che concerne le attività di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti e di controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, nel rispetto comunque delle norme in materia anagrafica, di amministrazione digitale e di protezione dei dati;

VALUTATA la legittimità della suddetta richiesta, e dunque la liceità del trattamento dei dati che sarà svolto dall'Ente, in ragione dei compiti di pubblico interesse di cui l'Ente è investito;

CONSIDERATO che il Comune dispone della tecnologia hardware e software necessaria per effettuare visure anagrafiche aggiornate in tempo reale, in coerenza con il principio della circolarità anagrafica, al fine di dispensare l'Ente dall'onere di accedere per il tramite degli uffici anagrafici comunali, riducendo in tal modo sensibilmente i carichi di lavoro del personale dei Servizi Demografici;

PRESO ATTO del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 06.10.2005, pubblicato in G.U. n. 248 del 24.10.2005, con il quale si fornivano prescrizioni a tutte le Amministrazioni Comunali in ordine al trattamento dei dati anagrafici;

VISTI:

- la legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 33 e 34;
- la legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 11 e 15;

- la legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2, comma 5;
- il D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 43;
- il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 50 e 62;
- il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR);
- il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs 101/2018;
- le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni- art. 58 comma 2 del CAD” - Giugno 2013 v. 2.0 emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale;
- le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015” approvate dal Garante alla Privacy (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di consultazione telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Marostica, al fine esclusivo di consentire all'Ente fruitore, nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei compiti istituzionali, la consultazione diretta della scheda anagrafica del cittadino e lo svolgimento delle attività di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti nonché di controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, in ossequio ai criteri di economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.
2. Le parti dichiarano che il collegamento posto in essere a seguito della stipula della presente convenzione ha carattere temporaneo, in attesa che venga consentito l'accesso diretto ai dati contenuti in ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 5, commi 1 e 3 del DPCM n. 194/2014 e relativi allegati.

ART. 2 – Contenuti e consultazione della banca dati

1. Il Comune permette l'accesso telematico tramite la rete internet del Comune di Marostica ad un servizio di consultazione anagrafica delle schede anagrafiche degli iscritti in ANPR, con possibilità di disallineamenti temporali rispetto ai dati contenuti in ANPR.
2. Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio, di limitare o sospendere l'accesso alla consultazione telematica della banca dati anagrafica, qualora sopravvenute esigenze normative e/o gestionali rendano necessaria una revisione delle modalità e dei contenuti dell'accesso telematico.
3. La tipologia delle informazioni accessibili è determinata dal profilo di accesso del soggetto fruitore, attribuito in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti istituzionali in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
4. Le informazioni personali acquisite dall'archivio anagrafico devono essere trattate unicamente da parte di soggetti incaricati dall'ente fruitore per svolgere esclusivamente le funzioni che hanno legittimato il collegamento. Le informazioni ottenute tramite il collegamento telematico si riferiscono a cittadini residenti, o comunque iscritti in anagrafe in base alle nuove regole sul cambio di residenza in tempo reale.
5. In caso di innovazioni normative sulle competenze, sui procedimenti ovvero sulla legittimità del trattamento dei dati, le modalità tecniche di accesso e consultazione potranno essere oggetto di modifica.

6. L'ente fruitore che necessita di elenchi di dati dovrà inoltrare richiesta direttamente al settore dei servizi demografici specificando il tipo di dati anagrafici da estrarre, la loro logica, formato e codifica e indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano l'uso.
7. Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora per ragioni organizzative o tecnologiche si rendano necessarie operazioni di manutenzione o revisione dell'accesso telematico.

ART. 3 – Titolarità della banca dati anagrafica

1. Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni e dei dati memorizzati all'interno della banca dati anagrafica. Mantiene, altresì, la competenza esclusiva a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, anche rispetto ad eventuali variazioni della piattaforma gestionale attualmente in uso. Possiede, infine, la facoltà di modificare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.
2. Nell'ambito della presente Convenzione è esclusa in ogni caso per l'Ente fruitore la possibilità, avvalendosi di propri sistemi tecnologici, di apportare modifiche, alterare le informazioni e i dati presenti nella banca dati anagrafica o di estrarre automaticamente e/o massivamente dati ed informazioni anagrafiche. L'Ente non può cedere a nessun titolo a terzi i dati e le informazioni che abbia a trattare in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione.
3. Titolare della banca dati è esclusivamente il Comune di Marostica e la stessa non potrà in alcun modo essere duplicata. Non è consentito riprodurre o diffondere le informazioni contenute nella banca dati o utilizzarle per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

ART. 4 - Impegni ed assicurazioni dell'Ente fruitore per l'utilizzo dei dati

1. L'ente fruitore s'impegna a:
 - utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate in convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, per i dati sensibili e giudiziari.
 - non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o certificati che possano essere acquisiti tramite l'accesso alla banca dati;
 - svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, stabilendo le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione. A tal fine il fruitore si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo, ad esempio, di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
 - comunicare al Comune l'elenco degli incaricati al trattamento che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati;
 - informare i propri utenti incaricati sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione
 - a garantire, inoltre, che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente ai soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati, impartendo, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art. 6 - (Responsabile e incaricati al trattamento)

1. L'Ente fruitore nomina con apposito atto il responsabile del trattamento dei dati, che dovrà essere individuato tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati stabilite dal Codice della Privacy, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile del trattamento dei dati dovrà, a sua volta:
 - a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
 - b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - c) adottare e rispettare le misure di sicurezza previste nel Disciplinare tecnico allegato al citato Decreto legislativo;
 - d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
 - e) verificare periodicamente lo stato di applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
 - f) predisporre, qualora richiesto dal Comune di Marostica, Titolare del trattamento, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da inviare allo stesso;
 - g) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
 - h) comunicare al Comune di Marostica qualsiasi notizia relativa a possibili anomalie riscontrate nel corso del trattamento, così come eventuali nuovi trattamenti da iniziare provvedendo agli adempimenti conseguenti;
 - i) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati, dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia al Comune inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso, dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo;
 - j) provvedere a contattare il Comune di Marostica nel caso in cui pervenissero comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, relativamente al trattamento di cui è Responsabile, al fine di concordare congiuntamente l'evasione della richiesta e gli eventuali successivi provvedimenti da adottare.
3. In caso di sostituzione del responsabile del trattamento, l'ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al Comune di Marostica le generalità del nuovo responsabile.

Art. 7 - (Modalità di accesso)

1. L'elenco dei soggetti incaricati da abilitare all'accesso alla banca dati deve essere comunicato dall'ente fruitore e costantemente aggiornato.
2. Il Comune assicura l'accesso alla banca dati anagrafica informatizzata tramite web mediante specifica assegnazione a ciascun utente abilitato dall'ente fruitore di credenziale di accesso ed autenticazione costituite da una coppia username/password su un server della rete informatica comunale.
3. Alle credenziali il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione, secondo il livello di accesso richiesto e motivato mediante compilazione di apposito modulo, al fine di garantire un accesso alle informazioni adeguato e conforme agli specifici interessi istituzionali.
4. Il sistema è strutturato in modo da consentire accessi ad informazioni nominative relative a singoli soggetti, ed è esclusa l'estrazione di dati per via automatica e massiva.
5. L'Ente fruitore s'impegna affinché non si verifichi l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.
6. Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino anomalie nell'utilizzo del sistema, comportamenti a rischio o in caso di perdurante inutilizzo. A tal fine il Comune effettuerà controlli a campione.

7. Il soggetto fruitore, il responsabile del trattamento e gli incaricati si impegnano a mantenere le credenziali segrete, a non divulgarle e a garantirne una idonea conservazione. In caso di smarrimento delle credenziali o per altre ragioni di sicurezza il responsabile del trattamento s'impegna a darne immediata notizia al Comune, a richiedere la disabilitazione del collegamento e la consegna di nuove credenziali.
8. Le postazioni di lavoro allestite dal soggetto fruitore per il collegamento telematico con la banca dati comunale devono essere collocate in luogo non accessibile a terzi e poste sotto il controllo del responsabile del trattamento. L'Ente fruitore s'impegna a prevedere il blocco della sessione ogni qualvolta l'utente si allontani dalla postazione di lavoro connessa alla banca dati comunale.
9. Il Comune di Marostica è legittimato a tracciare gli accessi sul proprio sistema informativo, e a memorizzare le posizioni consultate, a tutela dei cittadini e del loro diritto alla privacy. Tali registrazioni, effettuate per esclusive ragioni di monitoraggio e controllo, possono essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di violazione delle norme vigenti.

Art. 8 - (Limitazione e responsabilità)

1. Il Comune di Marostica è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per:
 - a) la non corretta applicazione da parte dell'ente fruitore delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza stabiliti dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e dalle Linee guida relative alle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015" approvate dal Garante alla Privacy (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015);
 - b) i danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati acquisiti tramite collegamento telematico con la banca dati anagrafica;
 - c) i danni derivanti da interruzioni o ritardi o errori nella elaborazione o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Art. 9 – (Obbligo di riservatezza)

1. Il soggetto fruitore s'impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo o al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Marostica da ogni responsabilità;
2. Il soggetto fruitore s'impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni e garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant'altro connesso al collegamento concesso.

Art. 10 - (Costi)

1. Non sono dovuti al comune oneri economici da parte dell'Ente fruitore del servizio.
2. Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione a Internet.

Art. 11 - (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione sostituisce integralmente ogni precedente accordo, in materia di accesso ai dati anagrafici, intercorso tra il Comune di Marostica ed il soggetto fruitore.
2. La convenzione avrà durata di anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.

Art. 12 - (Foro competente)

1. Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa alla presente convenzione è quello di Vicenza.

Art.13 - (Recesso)

1. Le parti danno atto e convengono che il Comune di Marostica si riserva di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l'Ente fruitore, debitamente informato sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune, nel caso in cui l'Amministrazione erogatrice ovvero le autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPa o altri), anche nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità ovvero segnalino eccezioni di altra natura.
2. Le parti si riservano, altresì, di apportare alla presente convenzione le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalle autorità di cui al comma precedente.

Art. 14 - (Registrazione)

1. La presente convenzione redatta in due copie originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Marostica

IL RESPONSABILE AREA I

Dott.ssa Chiara Pornaro (documento sottoscritto digitalmente)

Per l'Azienda ULSS 7 PEDEMONTANA

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MALO E L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA INFORMATIZZATA.

TRA

Il Comune di MALO, di seguito denominato Comune, con sede in MALO, Via San Bernardino n. 19, codice fiscale e partita IVA n. 00249370248, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Barbara Verona, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Segreteria e Demografico, a quanto qui di seguito autorizzata, d'ora in poi "Erogatore"

E

l'Azienda ULSS n.7 PEDEMONTANA, con sede a Bassano del Grappa (VI) in via dei Lotti, 40, codice fiscale e partita IVA n. 00913430245, rappresentato da Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, d'ora in poi "Fruitore";

PREMESSO che l'Azienda ULSS n.7 PEDEMONTANA ha richiesto l'autorizzazione all'accesso telematico all'archivio anagrafico del cui trattamento il Comune di MALO è titolare, essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali e per gli adempimenti normativi con nota pervenuta al ns. prot. n. 25130 in data 30.10.2023,

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.125/28.11.2017 con la quale è stato definito lo schema di convenzione per la consultazione e accesso dei dati anagrafici e di stato civile e la successiva determinazione del Responsabile dei Servizi Demografici n. 2/09.01.2024 di modifica dello schema della convenzione stessa;

VALUTATA la legittimità della richiesta in considerazione dell'attività dell'interesse pubblico svolta dalla suddetta pubblica amministrazione/società concessionaria – incaricata del servizio/organismo di diritto pubblico;

RICHIAMATA la seguente disciplina:

- legge 24/12/1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- D.P.R. 30/5/1989 n. 223 e ss.mm. ii. (Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), in particolare l'art. 34 in materia di rilascio elenchi;
- gli artt. 43, 46, 47 e 71 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di acquisizione diretta di documenti e delle modalità di attuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;
- D.lgs. 7/3/2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale CAD), nonché il successivo decreto legislativo 235 del 30 dicembre 2010 e successivi aggiornamenti;
- in particolare, l'art. 50 del CAD, ai sensi del quale, salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una PA è reso accessibile e fruibile per via telematica alle altre amministrazioni, se necessario allo

svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;

- l'art. 62 comma 3 del CAD, ai sensi del quale i Comuni possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto (nel caso specifico, il gestore di un pubblico servizio in relazione alle proprie finalità istituzionali);
- d.lgs. 30/3/2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con particolare riferimento all'art. 6 comma 1 lett. e) e art. 9;
- legge n. 183 del 12.11.2011, art. 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

PRESO ATTO che lo schema di convenzione è conforme alle "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni – art. 58 comma 2 del CAD v. 2.0 del giugno 2013" adottate da DigitPA;

RICHIAMATO inoltre il Registro dei provvedimenti n. 393 del 2 luglio 2015 del Garante privacy relativo a "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" e in particolare gli allegati 1 e 2 con cui viene prescritta l'adozione di ulteriori misure tecniche ed organizzative per la stipula delle suddette convenzioni;

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Definizioni

Ente fruitore: la pubblica amministrazione, l'organismo di diritto pubblico, il concessionario e il gestore di un servizio pubblico, enti che svolgono rilevanti attività di servizio per i cittadini e le imprese, che abbiano necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali di rilevante interesse per il cittadino.

Dati in consultazione: la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

ART. 2 – Oggetto della Convenzione

Il Comune, come sopra rappresentato, soggetto Erogatore, autorizza l'Ente fruitore, come sopra rappresentato, che accetta, all'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

ART. 3 - Obblighi dell'Ente fruitore

L'Ente fruitore si impegna a:

a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente, pertinente e non eccedente per lo svolgimento delle operazioni di

trattamento oggetto della propria attività istituzionale, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza nonché di indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari previsti dal Regolamento UE 679/2016, e dal segreto statistico;

b) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate;

c) non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni dei cittadini inerenti le autocertificazioni, o comunque informazioni su dati che possano essere soddisfatti tramite l'accesso informatico alla banca dati;

d) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per cui è stato autorizzato l'accesso;

e) cancellare i dati ricevuti dal Comune non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;

f) formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;

g) utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione online esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività;

h) non richiedere, per tale servizio, alcun onere ai cittadini interessati;

i) comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 12 ore dalla conoscenza del fatto al soggetto Erogatore:

- eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impattato direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
- ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni intervenute;
- inoltrare direttamente all'Ufficio Anagrafe, in caso di necessità di elenchi di dati in fruizione, lo schema dei dati anagrafici da estrarre, la loro logica, formato e codifiche, indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano la fruizione.

Le richieste di certificati/visure non erogabili dal sistema informativo comunale e quelle storiche dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: malo.vi@cert.ip-veneto.net.

L'Ente fruitore si impegna altresì ad adottare tutte le necessarie ed indispensabili misure di sicurezza previste dagli artt. 32 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 nonché le ulteriori disposte dal Garante con provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 ed eventuali ss. mm.

Il Comune si riserva in ogni caso altresì la facoltà di limitare o sospendere l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

ART. 4 – Titolarità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Contemporaneamente alla sottoscrizione verranno attribuiti i profili di accesso.

ART. 5 – Modalità di autorizzazione all'accesso

L'ente fruitore dovrà identificare i soggetti autorizzati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe attraverso il portale messo a disposizione da parte dell'ente Erogatore. L'ente fruitore avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati al trattamento dei dati ai sensi del GDPR e del d.lgs. n. 196/2003, integrato dal d.lgs. n. 101/2018, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

L'Ente fruitore si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione. Il responsabile apicale dell'Ente fruitore deve effettuare periodicamente, con cadenza almeno annuale, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive.

ART. 6 – Modalità di accesso

L'Ente erogatore, successivamente alla sottoscrizione della convenzione, provvederà ad assegnare le credenziali per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun incaricato di cui all'art. 5, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati, secondo il profilo di accesso autorizzato, mediante la connessione ad un indirizzo web riservato. La connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione tramite UserID/Password. Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

L'Ente erogatore si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

Le regole relative all'accesso, le misure di sicurezza e i livelli di servizi forniti sono contenuti nell'Allegato A) alla presente convenzione.

ART. 7 – Credenziali di accesso

L'Ente fruitore si impegna a far sì che i soggetti autorizzati mantengano ogni credenziale segreta, che non la divulgino e la conservino debitamente, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 par 4, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

Le credenziali saranno nominative e verranno inviate all'indirizzo e-mail individuale comunicato al Comune per ciascun soggetto autorizzato. In caso di smarrimento della credenziale o di cessazione di un soggetto incaricato, l'Ente fruitore si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite e-mail all'indirizzo PEC del Comune affinché si provveda alla disabilitazione. Le credenziali devono rispondere alle caratteristiche di cui al punto 5, lettera e) del provvedimento del Garante Privacy n. 393 del 2 luglio 2015.

ART. 8 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. Si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.

ART. 9 – Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art. 5 dotati dei propri identificativi di cui agli atti artt. 6 e 7. Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'utente designato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare assistenza ai

cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi degli artt. 5, par. 2 e 24, par. 1 del Regolamento (UE) 2016/679. Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "files". Detti files possono essere oggetto di trattamento solo per attività di monitoraggio e controlli inerenti la sicurezza dei dati; possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal RUE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

ART. 10 – Costi

La consultazione delle banche dati è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

ART. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito. Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verifichino eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi etc.), il Comune di MALO si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata con posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni lavorativi.

ART. 12 – Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente fruitore in corso di vigenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Vicenza.

ART. 13 – Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 14 – Registrazione

Il presente atto si intende registrabile in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 15 – Varie

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, anche accessibile sui rispettivi siti internet nella sessione "Privacy". In applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, l'Ente consultante si obbliga ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal citato decreto e dal Codice di comportamento aziendale del Comune di MALO, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25.01.2022;

ART. 16 – Responsabile per la protezione dei dati

Il Comune di Malo ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dall’art. 37 del GDPR (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”) nella persona del dr. Massimo Giuriati reperibile al seguente contatto: dpo@comune.malo.vi.it.

Letto, approvato e sottoscritto

L’Ente Erogatore – Comune di MALO

L’Ente fruitore -

Allegato A

MODALITA' E REGOLE DI ACCESSO

L'accesso telematico alla banca dati anagrafica del Comune di MALO è consentito tramite rete Internet in modalità protetta https.

L'Ente fruitore all'atto della sottoscrizione della convenzione per l'abilitazione degli utenti/incaricati del trattamento dovrà inviare una scheda identificativa contenente le seguenti informazioni:

- nome e cognome
- codice fiscale
- luogo e data di nascita
- indirizzo e-mail professionale
- copia di un documento di identità in corso di validità.

Il Responsabile dell'Ente fruitore si impegna a incaricare del trattamento ogni operatore di seguito indicato utilizzando l'allegato B) e a responsabilizzarlo in ordine al corretto utilizzo dei dati, alle problematiche inerenti alla sicurezza e a quanto stabilito dalla presente convenzione.

In caso di cessazione di un operatore dall'incarico, l'Ente fruitore si impegna a darne tempestiva comunicazione entro le 48 ore al Comune tramite l'indirizzo P.E.C. affinché venga disabilitato.

ELENCO

REGOLE MINIME DI SICUREZZA

Il Comune di MALO e l'Ente fruitore devono garantire il rispetto delle "Misure di sicurezza" di cui al punto 5 del provvedimento del Garante Privacy n. 393 del 2 luglio 2015.

Gli utenti autorizzati dall'Ente fruitore si impegnano a dare disposizioni ai propri utenti affinché la password sia mantenuta segreta, venga conservata adeguatamente e non venga né comunicata, né divulgata.

La password dovrà essere modificata al primo accesso e ogni 3 (tre) mesi. Il collegamento è consentito agli operatori incaricati esclusivamente durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Le stazioni di lavoro collegate con la banca dati anagrafica del Comune di MALO dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'operatore incaricato.

L'Ente fruitore si impegna nel predisporre misure di sicurezza adeguate per la protezione logica e fisica delle Postazioni di lavoro che si collegheranno alla banca dati anagrafica in ottemperanza ai

principi stabiliti dall'Art 32 del RUE 679/2016.

Al fine di consentire agli operatori l'accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti, ad ognuno sarà associato specifico profilo relativo alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione stessa.

Il Comune, tramite il fornitore di sistema, è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando gli accessi effettuati, al fine di prevenire o correggere malfunzionamenti del sistema e garantire l'efficienza dello stesso, di mettere i files a disposizione dell'autorità giudiziaria, qualora richiesti, nonché di effettuare periodici controlli.

L'ente fruitore garantisce l'adeguatezza del proprio standard di sicurezza della protezione dei dati e l'adozione di ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi dei dati stessi, dichiarandosi fin d'ora disponibile a seguire anche le indicazioni tecniche fornite dal Comune.

Periodici controlli potranno essere effettuati dal garante della privacy in merito all'uso dei dati da parte dell'Ente fruitore.

SERVIZI FORNITI

I servizi erogati sono i seguenti: ricerca e consultazione dati riferiti a:

Visualizzazione dati individuali - Nascita

Visualizzazione dati individuali - Residenza

Visualizzazione dati individuali - Cittadinanza

Visualizzazione dati individuali - Morte

Visualizzazione dati individuali - C.I.

Visualizzazione dati individuali - Cancellazione anagrafe

Visualizzazione dati famiglia - Componenti

Visualizzazione dati famiglia - Residenza

Visualizzazione dati individuali - Codice fiscale

Qualora l'Ente fruitore abbia necessità di disporre di elenchi di dati si procederà mediante richiesta formale all'Ufficio Anagrafe della popolazione del Comune di MALO.

Sarà comunque, autorizzato l'accesso alla consultazione dei soli dati anagrafici strettamente necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente consultante (in ogni convenzione sarà inserita l'elencazione e definizione dei soli documenti informatici a cui si accede).

LIVELLI DI SERVIZIO

Il servizio di consultazione banca dati è operativo tutti i giorni 24 ore al giorno. In caso di malfunzionamento nell'accesso dei dati l'Ente potrà segnalarlo tramite la P.E.C. del Comune.

I dati oggetto di accesso sono aggiornati giornalmente.

Allegato B

Atto di nomina dell'incaricato al trattamento dei dati anagrafici.

Il/La sottoscritto/a: _____ in qualità di soggetto dotato dei
poteri di nomina dell'Ente Fruitore di seguito identificato Ente Fruitore
_____ Con sede in
_____ via _____

DESIGNA

Il/la dipendente Sig./Sig.ra _____, nato/a a
_____ il _____, C.F.
_____ e-mail
professionale _____

quale incaricato al trattamento ai sensi del D. lgs. n. 101/2018 che integra il D. lgs. 196/2013 per i
dati resi disponibili dal Comune di MALO.

In relazione alla suddetta nomina, lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- operare i trattamenti dei dati personali accessibili attraverso il portale informativo comunale nei limiti definiti dalla convenzione sottoscritta dall'Ente con il Comune di MALO in data ed unicamente per gli obblighi derivanti da tale rapporto e nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel RUE 679/2016, nei relativi allegati compresi i codici deontologici nonché delle future modificazioni ed integrazioni della normativa in questione e tenendo conto dei provvedimenti dei comunicati ufficiali delle autorizzazioni generali emessi dall'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;
- di adottare nei modi previsti dal Disciplinare tecnico, allegato le misure di sicurezza previste
- comunicare al Comune eventuali problemi di sicurezza informatica riscontrati • rispettando, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza.

Il responsabile dell'Ente Fruitore si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche per vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamenti delle istruzioni sopra riportate ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

_____, lì

Il Responsabile dell'Ente Fruitore

Il Soggetto designato al trattamento
